

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4210

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 24 luglio 2003 (v. stampato Senato n. 1461)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
E, *AD INTERIM*, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BERLUSCONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(MARZANO)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(ALEMANNO)

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 4 dicembre 2000

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 28 luglio 2003*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh per la cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 4 dicembre 2000.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 210.000 per l'anno 2003, di euro 185.425 per l'anno 2004 e di euro 210.000 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND
THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF
BANGLADESH FOR
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO-OPERATION**

The Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of Bangladesh hereinafter referred to as "the Contracting Parties"

DESIROUS of strengthening friendly relationship between the two countries and promoting the development of co-operation in the fields of science and technology; and

RECOGNIZING the importance of science and technology in the national economies of both countries,

Have agreed as follows:

ARTICLE I

The Contracting Parties shall promote, in accordance with their respective laws and regulations, the co-operation in the fields of science and technology between the two countries on the basis of equality and mutual benefit.

The Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic and the Ministry of Science and Technology of the People's Republic of Bangladesh shall be responsible for the implementation of this Agreement.

ARTICLE II

The co-operation under this Agreement may include the following:

- 1) Exchange of scientists, researchers, technical personnel and experts;
- 2) Exchange of documentation and information of scientific and technological nature;
- 3) Joint organization of scientific and technological seminars, symposia, conferences and other meetings;
- 4) Implementation of joint research and experiment on scientific and technological subjects of mutual interest as well as exchange of its results;
- 5) Fellowships for training and specialization courses in scientific institutions of both countries;
- 6) Transfer of technology between the Contracting Parties in accordance with their respective stages of development; and
- 7) Any other form of scientific and technological co-operation as agreed upon by the Contracting Parties.

ARTICLE III

1. With a view to facilitating scientific and technological co-operation the Contracting Parties shall encourage, if necessary, the conclusion of supplementary arrangements to carry out cooperative activities between their Government's agencies, research institutes, universities and other relevant institutions within the framework of this Agreement. Such arrangements shall be concluded in accordance with the laws and regulations in force in the two countries.

2. The arrangements mentioned in paragraph 1 of this Article shall include the terms and conditions and the procedures to be followed of particular cooperative activities and other relevant matters including matters relating to protection of Intellectual Property Rights.

ARTICLE IV

Taking into account the priorities of the respective countries in the fields of science and Technology, the Contracting Parties shall contribute to the development of co-operation as foreseen in Article 1 of this Agreement with particular reference to the following areas:

- Agriculture, fishery, husbandry and food;
- Earth sciences, meteorology and oceanography;
- Basic sciences (chemistry, physics, mathematics etc.);
- Information technologies;
- Energy and environment;
- Advanced materials and superconductors;
- Space and astronomy;
- Health, biomedicine and biotechnologies;
- Engineering and telecommunications;
- Technologies applied to the protection and conservation of cultural heritage;
- Any other sector to be agreed upon by the Parties.

ARTICLE V

1. In order to ensure optimum conditions for the application of this agreement, the Contracting Parties shall establish a Joint Committee on Scientific and Technological Co-operation, which shall consist of representatives, designated by the Contracting Parties.

2. The tasks of the Joint Committee shall be:

- A - Review of the progress of cooperative activities under this Agreement;
- B - Determination of new areas of co-operation under this Agreement;
- C - Discussion on the other matters related to this Agreement.

3. The Joint Committee shall meet, if necessary, alternately in the Italian Republic and in the People's Republic of Bangladesh on mutually agreed dates.

ARTICLE VI

Each Party shall provide every facility for the entry, stay and exit of personnel officially participating in co-operation projects. Such personnel shall be subject to national provisions in force in the receiving country and may not engage in any activity extraneous to their functions, or receive any compensation other than agreed upon, without the prior authorization of both Parties.

ARTICLE VII

The Contracting Parties shall grant to each other administrative and fiscal facilities necessary for the entry and exit of equipment and materials to be used in carrying out projects in keeping with their national legislation.

ARTICLE VIII

The Contracting Parties shall bear the expenses incurred in connection with the cooperative activities under this Agreement on the basis of the principle of equality and reciprocity and in accordance with the availability of financial resources.

ARTICLE IX

This Agreement shall not affect the validity or execution of any obligation arising from other international treaties or agreements concluded by either Contracting Party.


ARTICLE X

1. This Agreement shall enter into force after the date of reception of the last notification by which the two Parties have informed each other on the fulfillment of their respective internal procedures and shall remain in force for five years. It will be automatically extended for another five-year period and will thereafter be renewed accordingly, unless either Party notifies the other in writing three months prior to the expiration of the ongoing five-year period of its wish to terminate the Agreement.


2. This Agreement may be revised by mutual consent. Any revision or termination of this Agreement shall be effective without prejudice to any right or obligation accruing or incurred under this Agreement prior the date of such revision or termination.

In witness whereof the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome.....on 4th December, 2000.. in two originals each in the English language, both texts being equally authentic.



FOR THE GOVERNMENT OF
THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF
THE PEOPLE'S REPUBLIC OF
BANGLADESH

Traduzione non ufficiale**ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh di seguito denominati le <<Parti contraenti>>

DESIDEROSI di rafforzare le relazioni amichevoli fra i due paesi e di promuovere lo sviluppo della cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia;

RICONOSCENDO l'importanza della scienza e della tecnologia nelle economie nazionali di entrambi i paesi,

Hanno convenuto quanto segue :

ARTICOLO I

Le Parti contraenti promuoveranno, in conformità con le loro rispettive leggi e regolamenti, la cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia fra i due paesi su di una base di uguaglianza e di reciproco profitto.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ed il Ministero della Scienza e della Tecnologia della Repubblica Popolare del Bangladesh saranno responsabili dell'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO II

La cooperazione in base al presente Accordo può includere quanto segue:

- 1) Scambio di scienziati, di ricercatori, di personale tecnico e di esperti;
- 2) Scambio di documentazione e d'informazioni di tipo scientifico e tecnologico;
- 3) Organizzazione congiunta di seminari scientifici e tecnologici, di convegni, di conferenze e di altre riunioni;
- 4) Messa in opera di una ricerca in comune e di sperimentazioni in materie scientifiche e tecnologiche d'interesse reciproco, nonché scambio dei risultati;
- 5) Borse di studio post-universitarie per corsi di formazione e di specializzazione negli istituti scientifici dei due paesi;
- 6) Trasferimento di tecnologia fra le Parti contraenti in conformità con i rispettivi livelli di sviluppo;
- 7) Qualsiasi altra forma di cooperazione scientifica e tecnologica come concordata fra le Parti contraenti.

ARTICOLO III

1. In vista di facilitare la cooperazione scientifica e tecnologica, le Parti contraenti incoraggeranno, ove necessario, la conclusione di intese supplementari per svolgere attività di cooperazione fra le loro istituzioni governative, istituti di ricerca, università ed altri enti pertinenti nel quadro del presente Accordo. Tali intese saranno stipulate in conformità alle leggi ed ai regolamenti in vigore nei due paesi.

2. Le intese di cui al paragrafo 1 del presente Articolo includeranno i termini e le condizioni nonché le procedure da seguire per particolari attività di cooperazione, ed altre questioni rilevanti, ivi comprese quelle relative alla protezione dei diritti della proprietà intellettuale.

ARTICOLO IV

In considerazione delle priorità dei rispettivi paesi nel campo della scienza e della tecnologia, le Parti contraenti contribuiranno allo sviluppo della cooperazione come previsto all'Articolo 1 del presente Accordo, con particolare riferimento ai seguenti settori:

- Agricoltura, pesca, allevamento di bestiame, e alimentazione;
- Scienze terrestri, meteorologia e oceanografia;
- Scienze di base (chimica, fisica, matematica, ecc.)
- Tecnologie dell'informazione
- Energia e ambiente;
- Materiali d'avanguardia e superconduttori;
- Spazio e astronomia;
- Sanità, bio-medicina e biotecnologie;
- Progettazione e telecomunicazioni;
- Tecnologie applicate alla protezione ed alla conservazione dei beni culturali;
- Ogni altro settore da convenire fra le Parti.

ARTICOLO V

1. Al fine di garantire condizioni ottimali per l'attuazione del presente Accordo, le Parti contraenti istituiranno un Comitato congiunto sulla cooperazione scientifica e tecnologica, composto da rappresentanti designati dalle Parti contraenti.

2. I compiti del Comitato congiunto saranno i seguenti:

- A- Controllo dell'avanzamento delle attività di cooperazione in base al presente Accordo;
- B- Determinazione di nuovi settori di cooperazione in base al presente Accordo;
- C - Discussione su altre questioni connesse al presente Accordo.

3. Il Comitato congiunto si riunirà, ove necessario, alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Popolare del Bangladesh in date reciprocamente stabilite.

ARTICOLO VI

Ciascuna Parte provvederà a tutte le agevolazioni necessarie per l'entrata, il soggiorno e l'uscita del personale che partecipa ufficialmente ai progetti di cooperazione. Questo personale sarà soggetto a disposizioni nazionali in vigore nel paese di accoglienza e non potrà intraprendere alcuna attività estranea alle proprie funzioni né ricevere, senza l'autorizzazione preliminare di entrambe le Parti, compensi oltre quelli stabiliti.

ARTICOLO VII

Le Parti contraenti si concederanno reciprocamente le agevolazioni amministrative e fiscali necessarie per l'entrata e l'uscita delle attrezzature e dei materiali da utilizzare per la realizzazione dei progetti, in conformità alle loro legislazioni nazionali.

ARTICOLO VIII

Le Parti contraenti si faranno carico delle spese incorse in connessione alle attività di cooperazione in base al presente Accordo, in base al principio di parità e di reciprocità, e secondo la loro disponibilità di risorse finanziarie.

ARTICOLO IX

Il presente Accordo non pregiudica la validità o l'esecuzione di qualsiasi obbligo derivante da altri accordi o trattati internazionali stipulati dall'una o dall'altra Parte Contraente.

ARTICOLO X

1. Il presente Accordo entrerà in vigore dopo la data di ricevimento dell'ultima notifica con la quale entrambe le Parti contraenti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto espletamento delle loro rispettive procedure interne, e rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni. Sarà automaticamente prorogato per un altro quinquennio e successivamente rinnovato nello stesso modo, fino a quando una delle Parti non notifichi all'altra, per iscritto, tre mesi prima della scadenza del quinquennio in corso, il suo desiderio di porre fine all'Accordo.
2. Il presente Accordo può essere riveduto per reciproco consenso. Ogni revisione o cessazione del presente Accordo diverrà effettiva, fatti salvi i diritti e gli obblighi contratti o incorsi in base al presente Accordo prima della data di tale revisione o cessazione.

In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo

Fatto a Roma, il 4 dicembre 2000, in due originali, ciascuno in lingua inglese, entrambi i testi essendo ugualmente autentici.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Ugo INTINI

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH

Abul Hasan CHOWDHURY

PAGINA BIANCA

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0047120